

LiberaUscita

*Associazione nazionale laica e apartitica
per il diritto di morire con dignità*

Statuto

Articolo 1 - Denominazione, natura, sede

1. È costituita l'associazione nazionale di promozione sociale denominata "LiberaUscita".
2. "LiberaUscita" è una associazione non riconosciuta ex artt. 36, 37 e 38 del codice civile.
3. L'associazione ha natura laica, apartitica e non ha fini di lucro.
4. L'associazione ha sede in Roma, attualmente in via Edgardo Ferrati 12.

Articolo 2 - Scopo

1. Nel pieno rispetto della libertà, dignità e personalità dei propri aderenti, l'associazione si propone la promozione e la tutela dei diritti fondamentali della persona, il sostegno ai processi di liberazione dell'uomo da ogni forma di costrizione fisica, morale od economica, con particolare riferimento alle scelte di fine vita, alla legalizzazione del testamento biologico e alla depenalizzazione dell'eutanasia.
2. L'associazione promuove, a tali fini, dibattiti, seminari, convegni, manifestazioni, corsi di formazione, studi e ricerche, anche in collaborazione con le Istituzioni, altri Enti e Associazioni, nonché ogni altra iniziativa giudicata idonea al raggiungimento delle proprie finalità di promozione sociale.

Articolo 3 - Organi

1. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea nazionale dei soci, il Comitato Direttivo, il Presidente, il vicePresidente, il Segretario nazionale, il Tesoriere.
2. Gli organi sono nominati per un periodo di due anni e possono essere riconfermati.
3. Per il primo biennio, gli organi sociali sono nominati dai soci fondatori.
4. Tutte le cariche dell'associazione sono non retribuite.

Articolo 4 - Soci

1. Sono soci fondatori quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione.
2. Possono essere soci coloro che condividono gli scopi dell'associazione, si impegnano a rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi statutari, versano le quote associative.
3. I soci che contribuiscono alla vita dell'associazione con versamenti suppletivi rispetto alla quota sociale divengono soci sostenitori.
4. Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare soci onorari persone notoriamente conosciute che, per le loro qualità, recano prestigio all'associazione.

Articolo 5 - Assemblea nazionale dei soci

1. L'Assemblea nazionale è costituita da tutti i soci - fondatori, onorari, sostenitori e ordinari - ed è convocata dal Presidente dell'associazione, il quale ne determina l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea delibera su: la nomina del Presidente, del vicePresidente e del Comitato direttivo, il bilancio consuntivo, le modifiche statutarie ed ogni altro argomento ad essa sottoposto con l'avviso di convocazione.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni due anni, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, o

- quando almeno un quarto dei soci ne faccia domanda al Presidente per iscritto, indicando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
5. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni socio può essere portatore di una sola delega rilasciata per iscritto o per posta elettronica da altro socio impossibilitato a partecipare.
 6. Le assemblee di norma votano per alzata di mano, salvo che venga richiesta la votazione segreta da almeno un quarto dei presenti.
 7. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie e la devoluzione del fondo comune, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti. Nelle votazioni a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario che lo redige.
 9. Il Comitato Direttivo può decidere che la partecipazione dei soci all'assemblea nazionale avvenga attraverso delegati eletti dai soci stessi in assemblee territoriali, stabilendone le relative modalità.

Articolo 6 - Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 15 soci, oltre al Presidente, al VicePresidente, al Segretario nazionale e al Tesoriere, i quali ne fanno parte di diritto.
2. Al Comitato Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato alla competenza di altri organi.
3. In particolare il Comitato Direttivo nomina il Segretario nazionale e il Tesoriere su proposta del Presidente; approva - su proposta del Presidente e parere del Segretario - i programmi di attività dell'associazione, determina l'importo della quota associativa; in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta da parte dei suoi componenti può provvedere alla loro sostituzione.
4. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, con preavviso di almeno dieci giorni.
5. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 7 - Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione e può delegare la rappresentanza ad altri soci per determinate materie o singoli atti.
2. Il Presidente delibera, su proposta del Segretario generale, sull'ammissione di nuovi soci, sulla costituzione di commissioni o gruppi di studio o di lavoro, sull'affidamento di consulenze ad esperti in materia e può adottare provvedimenti urgenti di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica dello stesso nella prima riunione successiva.
3. In caso di indisponibilità del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicePresidente.

Articolo 8 – Segretario nazionale

1. Il Segretario nazionale è responsabile della gestione operativa dell'associazione e dell'operato degli eventuali collaboratori, cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo e dell'Assemblea nazionale, esercita le attribuzioni ed i compiti che gli vengono delegati o affidati dal Presidente e/o dal Comitato Direttivo.
2. Il Segretario Nazionale risponde direttamente al Presidente.

Articolo 9 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'associazione. A tale scopo stipula contratti, incassa le quote associative e le erogazioni liberali, tiene i rapporti con le banche e i fornitori in genere, svolge tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'associazione, avvalendosi all'occorrenza di collaboratori.
2. Il Tesoriere predispone e presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo biennale dell'associazione.

Articolo 10 – Comitato scientifico

1. Il Comitato Direttivo può nominare il Comitato scientifico dell'Associazione, determinandone i compiti.
2. I componenti del Comitato scientifico sono invitati alle riunioni del Comitato Direttivo.

Articolo 11 – Articolazione territoriale e aziendale

1. L'associazione si articola a livello territoriale e aziendale.
2. I soci, in numero minimo di 15, hanno facoltà di istituire sezioni locali e di nominare un Coordinatore. Ogni iscritto può aderire ad una sola sezione.
3. Su proposta del Segretario, il Presidente può nominare referenti territoriali nei comuni, province e regioni nonché sui luoghi di lavoro, pubblici o privati, i quali rappresentano l'associazione nell'ambito di loro competenza, curano il proselitismo, tengono i contatti e adottano le iniziative che ritengono necessarie per lo sviluppo dell'associazione.
4. L'associazione non risponde delle obbligazioni eventualmente assunte dai coordinatori e dai referenti, se non espressamente autorizzate per iscritto.

Articolo 12 - Esercizio sociale

1. La durata dell'esercizio sociale è biennale e coincide con la durata in carica degli organi statutari.

Articolo 13 - Fondo comune

1. Per far fronte alle spese necessarie all'attuazione dei suoi scopi, l'associazione si avvale del fondo comune, costituito dalle quote associative, da erogazioni liberali o contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, da eventuali proventi o compensi relativi agli studi effettuati e/o alle pubblicazioni prodotte.
2. Le sezioni costituite ai sensi dell'art. 11 comma 2 hanno facoltà di trattenere il 20% della quota ordinaria. Per le somme versate, eccedenti la quota ordinaria, è sempre rimessa all'iscrittola facoltà di destinarle all'Associazione nazionale o alla sezione locale.
3. In caso di cessazione dell'attività, il fondo comune è devoluto a favore di altra istituzione che dia garanzia di perseguire efficacemente scopi analoghi a quelli della associazione, secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Articolo 14 – Durata dell'associazione

1. La durata dell'associazione è stabilita in venti anni, e può essere prorogata con delibera della Assemblea dei soci.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute.

(testo approvato dalla 4° Assemblea nazionale svoltasi il 15 maggio 2010)